

---

### *Nessuna attenuante per chi fa timbrare il badge dai colleghi*

---

Per la Cassazione, se la motivazione non è affetta da manifesta illogicità è corretto il mancato riconoscimento delle attenuanti ai furbetti del cartellino

Con la sentenza n. 22500/2020 (sotto allegata) la Suprema Corte di Cassazione sancisce che non si possono concedere le attenuanti generiche per il reato di truffa del cartellino se la motivazione della sentenza che le ha negate contiene al riguardo una motivazione logica e coerente, non affetta da manifesta illogicità.

Conclusioni a cui la Cassazione è giunta alla fine di una causa penale nel corso della quale la Corte d'Appello ha confermato la sentenza di primo grado, che ha condannato i due imputati per i reati di cui agli articoli 110, 640 commi 1 e 2 c.p. e 55 quinquies del Dlgs n. 165/2001 per essersi procurati un ingiusto profitto, consistente nella retribuzione e accessori, in danno della P.A. in quanto:

- a) il primo soggetto coadiutore della Asl ha consegnato il proprio tesserino d'identificazione ad altri soggetti, per far risultare la propria presenza sul posto di lavoro quando invece lo stesso era altrove;
- b) il secondo, assistente amministrativo Asl per le stesse condotte.

I difensori dei due imputati ricorrono in Cassazione lamentando l'inutilizzabilità delle videoriprese e la mancata concessione ai due soggetti delle attenuanti generiche, con conseguente riduzione della pena al minimo edittale.

La Cassazione con la sentenza n. 22500/2020 dichiara i ricorsi inammissibili, chiarendo, per quanto riguarda il primo motivo di doglianza relativo all'inutilizzabilità delle videoriprese, che l'art 234. c.p.p., oltre agli scritti *"permette l'acquisizione anche di ogni altra cosa idonea a rappresentare fatti, persone o cose attraverso la cinematografia, la fotografia, la fonografia e qualsiasi altro mezzo, senza la necessità di alcun decreto autorizzativo da parte del giudice per le indagini preliminari."* Come precisato poi in un caso precedente *"le videoregistrazioni effettuate dai privati con telecamere di sicurezza sono prove documentali, acquisibili ex art. 234 c.p.p., sicché i fotogrammi estrapolati da detti filmati ed inseriti in annotazioni di servizio non possono essere considerati prove illegittimamente acquisite e non ricadono nella sanzione processuale della inutilizzabilità."*

Generico per la Cassazione il motivo del ricorso sollevato dall'altro imputato, con cui ha contestato l'inutilizzabilità delle captazioni eseguite in procedimenti diversi da quelle in cui sono state disposte perché non ne ha indicato l'oggetto e non sono quindi chiari i rapporti esistenti tra gli stessi.

Per quanto riguarda invece il secondo motivo di doglianza la Corte rileva che, poiché *"la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto è insindacabile in cassazione, manifesta illogicità non sussiste nel caso in esame, alla luce della motivazione della Corte d'Appello."*

**Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 10-07-2020) 27-07-2020, n. 22500**

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Presidente -  
Dott. DI PAOLA Sergio - Consigliere -  
Dott. CIANFROCCA Pierluigi - Consigliere -  
Dott. AIELLI Lucia - Consigliere -  
Dott. COSCIONI Giuseppe - rel. Consigliere -  
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

S.D., nato a (OMISSIS);

SC.DO., nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 25/10/2018 della CORTE APPELLO di ROMA;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE COSCIONI;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. COCOMELLO ASSUNTA, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;

Lette le conclusioni della parte civile, che ha chiesto il rigetto o l'inammissibilità dei ricorsi, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese.

**Svolgimento del processo**

1. Con sentenza del 25 ottobre 2018, la Corte di appello di Roma confermava la sentenza di primo grado con la quale S.D. e Sc. Do. erano stati ritenuti responsabili dei reati di cui all'art. 110 c.p., art. 640 c.p., comma 1 e comma 2, n. 1 e D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55 quinquies come modificato dal D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, per essersi procurati un ingiusto profitto, consistito nella retribuzione e nei suoi accessori, ai danni della pubblica amministrazione, avendo il primo, quale coadiutore amministrativo della ASL distaccamento di (OMISSIS) - ceduto il proprio tesserino magnetico di identificazione personale a Sc. e ad altri dipendenti così facendo risultare la propria presenza sul luogo di lavoro mentre si trovava altrove, ed il secondo avendo, quale assistente amministrativo della Asl - distaccamento di (OMISSIS) - timbrato il tesserino di identificazione personale di altri dipendenti e avere ceduto il proprio tesserino ad altri dipendenti che lo timbravano al suo posto, così facendo figurare la propria presenza sul luogo di lavoro mentre si trovava altrove.

1.1 Avverso la sentenza ricorre per Cassazione il difensore di S.D., eccependo innanzitutto che, essendo stato scelto il giudizio abbreviato, ciò aveva precluso la possibilità di conoscere il contenuto delle video registrazioni oggetto dell'intero impianto accusatorio ed elemento di centrale condizionamento della cognizione del giudicante, in quanto mai confluite nel fascicolo del Pubblico Ministero; a ciò doveva aggiungersi l'inutilizzabilità delle annotazioni della polizia giudiziaria in ragione del contrasto normativo con l'art. 270 c.p.p., circostanza facilmente

riscontrabile dall'indice degli atti allegati al fascicolo del Pubblico Ministero, ove non vi era traccia della presenza del materiale relativo alle video riprese, ma unicamente l'annotazione riassuntiva redatta dalla polizia giudiziaria relativa al riepilogo delle assenze rilevate per ogni singolo dipendente coinvolto, che in più casi si era rivelata erronea ed incompleta; il relativo motivo di appello era stato respinto dal giudice di appello soltanto sulla base di una massima giurisprudenziale.

1.2 Il difensore lamenta inoltre che alla luce della tenuità del fatto contestato e della incensuratezza del ricorrente, la Corte di appello avrebbe dovuto concedere le attenuanti generiche onde ridurre la pena inflitta fino al minimo edittale.

2. Propone ricorso il difensore di Sc.Do..

2.1 Il difensore eccepisce inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 266, 267, 268, 268 bis, 268 ter, 270 e 271 c.p.p., osservando come dalla stessa sentenza impugnata risultava che nel procedimento n. 1690/2015, unico in cui era imputato Sc., non erano mai state eseguite operazioni di captazione, né nel relativo fascicolo era contenuto alcun atto autorizzatorio promanante dall'autorità giudiziaria, e neppure erano stati versati in atti i supporti video relativi alle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza presso i luoghi di causa; la Corte di appello aveva cercato di superare tali macroscopiche e patologiche mancanze definendo il procedimento n. 1690/2015 un'appendice dell'originario procedimento iscritto al n. 4848/2014, nel quale Sc. non era mai stato indagato: palese era quindi l'inosservanza e l'erronea applicazione degli artt. 270 e 271 c.p.p., vista l'inutilizzabilità delle captazioni eseguite in procedimenti diversi da quelle nei quali sono stati disposti.

Il difensore osserva poi che le annotazioni della polizia giudiziaria non potevano essere valutate quali prove in assenza totale delle videoriprese e dei relativi decreti di autorizzazione, e che tali vizi avevano certamente influito sulla scelta del rito.

2.2 Il difensore censura poi l'omissione della motivazione sulla mancata concessione delle attenuanti generiche, visto che non si era dato alcun conto degli elementi positivi per la loro applicazione, quali l'incensuratezza del ricorrente e la sua ultratrentennale attività in onorato servizio presso la Pubblica amministrazione.

3. Il Procuratore generale depositava conclusioni scritte chiedendo il rigetto dei ricorsi.

4. Il difensore di parte civile depositava note scritte nelle quali chiedeva il rigetto o l'inammissibilità dei ricorsi, con condanna degli imputati al pagamento delle spese di lite.

### **Motivi della decisione**

1. I ricorsi sono infondati.

1.1 Con riferimento al motivo di ricorso, comune ac, entrambi i ricorrenti, relativo alla inutilizzabilità delle videoriprese, si deve rilevare come la norma da applicare al caso di specie non sia l'art. 270 c.p.p., ma l'art. 234 cit. codice che, oltre ai tradizionali scritti, permette l'acquisizione anche di ogni altra cosa idonea a rappresentare fatti, persone o cose attraverso la cinematografia, la fotografia, la fonografia e qualsiasi altro mezzo, senza la necessità di alcun decreto autorizzativo da parte del giudice per le indagini preliminari: come precisato da questa Corte (sentenza Sez.2, n. 6515 del 04/02/2015, Hida, Rv. 263432), *"le videoregistrazioni effettuate dai privati con telecamere di sicurezza sono prove documentali, acquisibili ex art. 234 c.p.p., sicché i fotogrammi estrapolati da detti filmati ed inseriti in annotazioni di servizio non possono essere considerati prove illegittimamente acquisite e non ricadono nella sanzione processuale di inutilizzabilità"*.

Quanto al primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di Sc. si deve comunque rilevare che questa Corte a Sezioni Unite ha recentemente affermato il principio secondo cui "In tema di intercettazioni, il divieto di cui all'art. 270 c.p.p. di utilizzazione dei risultati delle captazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali le stesse siano state autorizzate - salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza - non opera con riferimento agli esiti relativi ai soli reati che risultino connessi, ex art. 12 c.p.p., a quelli in relazione ai quali l'autorizzazione era stata "ab origine" disposta, sempreché rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dall'art. 266 c.p.p." (Sez. U, Sentenza n. 51 del 28/11/2019, Cavallo, Rv. 277395 - 01); pertanto, come rilevato dal Procuratore generale nelle note depositate, i ricorsi sul punto sono generici in quanto, a fronte della motivazione della Corte di appello contenuta a pag. 4 della sentenza impugnata, non precisano quali siano i rapporti tra i due procedimenti, non essendo sufficiente, in particolare, rilevare che Sc. non era indagato nel procedimento n. 4848/14, posto che il ricorrente avrebbe dovuto indicare l'oggetto dei due procedimenti.

Come poi rilevato dalla Corte di appello a pag. 4 della sentenza impugnata, l'omesso deposito dei supporti delle videoregistrazioni costituisce causa di nullità relativa, non eccepita e comunque travolta dalla scelta del rito; è stato quindi correttamente applicato il principio affermato da questa Corte secondo cui "*in tema di intercettazioni di comunicazioni, l'impossibilità per l'imputato di ascoltare ed esaminare le video-riprese effettuate dà luogo ad una nullità di ordine generale a regime intermedio non più deducibile, in quanto sanata, con la scelta del rito abbreviato, anche in considerazione della possibilità di optare per il giudizio ordinario o di subordinare la richiesta della definizione con il procedimento speciale all'integrazione probatoria.*" (Sez. 6, Sentenza n. 19191 del 07/02/2013 PG in proc. Stanganelli e altri, Rv. 255130 - 01).

1.2 Relativamente alla mancata concessione delle attenuanti generiche, la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis c.p. è oggetto di un giudizio di fatto, e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato.

Deve infatti ricordarsi che "in tema di attenuanti generiche, posto che la ragion d'essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all'obbligo, per il giudice, ove questi ritenga invece di escluderla, di giustificarla sotto ogni possibile profilo, l'affermata insussistenza. Al contrario, è proprio la suindicata meritevolezza che necessita, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio; trattamento la cui esclusione risulta, per converso, adeguatamente motivata alla sola condizione che il giudice, a fronte di specifica richiesta dell'imputato volta all'ottenimento delle attenuanti in questione, indichi delle plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, senza che ciò comporti tuttavia la stretta necessità della contestazione o della invalidazione degli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda" (così, ex plurimis, sez. 1, n. 11361 del 19.10.1992, rv. 192381; sez. 1 n. 12496 del 21.9.1999, rv. 214570; sez. 6, n. 13048 del 20.6.2000, Occhipinti ed altri, rv. 217882; sez. 1, n. 29679 del 13.6.2011, rv. 219891; n. 44071 del 25/09/2014 Rv. 260610); in ogni caso, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419),

manifesta illogicità non sussistente nel caso in esame, alla luce della motivazione della Corte di appello contenuta alle pagine 6 (punto 3.8) e 7 (punto 4.3).

2. Alla luce di quanto sopra esposto, i ricorsi devono essere pertanto dichiarati inammissibili. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di Euro 2.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; i ricorrenti devono inoltre essere condannati al pagamento delle spese di lite, non sussistendo motivi per la compensazione.

**P.Q.M.**

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ASL Roma (OMISSIS) che liquida in complessivi Euro 3.500,00, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 10 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2020